

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA GRUPPO FAMIGLIA

Osservatorio Gruppo Famiglia

Città Reggio Calabria _____

Referente_Avv. Claudia Cuppari _____

Email _____

GRIGLIA DI LAVORO

1. a) Mediazione Familiare – b) Negoziazione Assistita

Applicazione degli istituti

Si è riscontrata scarsa applicazione di entrambi gli istituti. Il ricorso alla mediazione familiare rispetto agli anni passati non ha registrato un incremento, diversamente, si registra un maggiore ricorso alla negoziazione assistita.

Con riferimento alla mediazione familiare:

- 1) per mancata esecutività del Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia di RC del 2016 che prevede l'apertura di uno sportello informativo i cui locali dovevano essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- 2) per mancato invio in mediazione da parte degli operatori del settore.

Con riferimento alla Negoziazione assistita :

- 1) non applicabilità del Patrocinio a spese dello Stato ai fini della liquidazione;
- 2) onere per il legale di trasmissione entro giorni 10 dell'accordo di negoziazione presso l'ufficiale dello Stato civile, pena sanzione amministrativa a suo carico;
- 3) il controllo nel merito da parte del P.M. sugli accordi economici.
- 4) Tempi di attesa per l'emissione del visto da parte della procura.

Sottoscrizione Protocolli in materia e loro monitoraggio

Entrambi gli istituti hanno trovato spazio e regolamentazione nel Protocollo sottoscritto vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria dal 2016.

Possibili proposte emerse dall'applicazione

Si considera necessario sensibilizzare la conoscenza degli strumenti di Negoziazione

assistita e Mediazione familiare agli operatori del diritto e agli addetti ai lavori ed un aggiornamento periodico da parte dei gruppi di lavoro.

Si reputa fondamentale avviare una campagna di sensibilizzazione di MF e NA tra gli operatori del settore. Avvio del Protocollo del 2016. Andrebbe stabilito per legge un termine entro il quale il PM deve provvedere sulla richiesta, al fine di garantire la celerità dell'istituto per la finalità deflattiva del contenzioso, prevista dal legislatore.

1.1 Negoziazione assistita

Il ruolo dell'avvocato

L'avvocato è tenuto a trasmettere al COA copia dell'accordo sottoscritto e certificato; le parti non possono essere assistite da un unico avvocato, si richiede la presenza di due difensori.

Il ruolo del PM

In presenza di prole effettua un controllo nel merito, con verifica delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni delle parti, con facoltà richiedere integrazioni documentali. Può negare il nulla osta laddove non ritenga gli accordi corrispondenti all'interesse dei minori.

Modalità e criticità di trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita all'ufficiale di stato civile

- 1) Una criticità registrata è la sanzione amministrativa nei confronti dell'avvocato per il mancato invio nei termini, da parte dell'avvocato.
- 2) Impossibilità di accedere al PSS.
- 3) Il potere "invasivo" del PM conche effettua un controllo di merito sugli accordi raggiunti tra le parti, nell'interesse dei figli.
- 4) Esigenza del doppio avvocato per la NA.

Accordi di negoziazione assistita e conservazione presso i Tribunali e/o Procure

L'avvocato deposita il fascicolo contenente l'accordo di negoziazione in originale e in copia in Procura . La Cancelleria trasmette via pec il nulla osta o l'autorizzazione del P.M. Il nulla osta o l'autorizzazione vengono apposti a volte in calce all'accordo a volte con documento autonomo . Non è previsto un termine per la trasmissione del nulla osta o autorizzazione da parte dell'ufficio di Procura.

In Procura sono stati formati dei registri per le annotazioni delle NNAA. Nel registro il procedimento viene annotato secondo un numero progressivo e per anno solare. Per ogni procedura si annotano le generalità dei difensori, delle parti, e l'oggetto della convenzione. Tutti i fascicoli vengono custoditi in un archivio *sine die* e collocati in appositi faldoni in base all'anno di riferimento. Non sono numerosi i casi di modifiche degli accordi; si è registrato un solo caso di modifica avente ad oggetto materia assegno di mantenimento, ed è utilizzata la procedura della negoziazione assistita.

Si sono registrati solo tre casi di mancata autorizzazione/visto del PM, con conseguente invio al Presidente del Tribunale e prosieguo col procedimento ordinario.

Separazioni e divorzi consensualizzati Euro 600,00 – 1.200,00
Modifica delle condizioni Euro 600,00 – 1.200,00
Separazioni con addebito Euro 1.500,00
Il Tribunale potrà effettuare una variazione in aumento delle predette somme fino al 30%

Adesione alla bozza di protocollo CNF?

No

Quantificazione percentuale spese generali

Le spese generali sono liquidate al 7,5%

Linee guida e protocolli sull'indennità da riconoscere al Curatore speciale, agli ADS, ai Tutori

In corso di elaborazione

Ammissione al gratuito patrocinio in procedimenti "a patrocinio facoltativo"

No

Contestualità della sentenza e del provvedimento di liquidazione

No

Eventuali provvedimenti nel caso di deposito tardivo dell'istanza di liquidazione

No. Si veda Circolare Min. Giustizia 10 gennaio 2018

FINESTRA SULLA PROPOSTE DI LEGGE a cura dell'Osservatorio di Milano

SESSIONE POMERIDIANA

3. Ascolto del minore nel processo di famiglia

Modalità di ascolto con o senza professionista specializzato

Premesso il protocollo esistente, si assiste a pochi casi di ricorso a professionisti specializzati. In alcuni casi l'ascolto del minore avviene all'interno della CTU da parte del professionista.

Luoghi previsti per l'ascolto del minore

L'ascolto del minore avviene nella stanza del giudice. Il protocollo prevede che ciascuna Autorità giudiziaria dovrà fissare delle udienze dedicate all'ascolto, disponendo tempi e luoghi che garantiscano la massima riservatezza e tranquillità al minore. Nel caso non venga ritenuto idoneo il locale disponibile, l'audizione avverrà presso strutture esterne.

Come organizzare l'Ascolto del minore: durante l'udienza ordinaria, fissare udienza straordinaria

L'ascolto del minore è previsto ad orario, preferibilmente a fine mattinata o nelle ore pomeridiane.

Partecipazione dei legali all'ascolto del minore

Non è ammessa la partecipazione dei legali. Questi vengono ascoltati dal giudice prima che inizi l'ascolto del minore, per l'indicazione dei temi da esplorare. Il protocollo sul punto prevede che, previa autorizzazione del Giudice, all'audizione potranno assistere il difensore del minore o il curatore del minore, ove già nominati, il pubblico ministero ed i difensori delle parti, che avranno cura di assistere con la massima discrezione, senza interferire sullo svolgimento della audizione stessa. La mancata autorizzazione verrà motivata con provvedimento.

Ruolo dei servizi sociali e neuropsichiatria infantile

Non coinvolti direttamente. Nel caso di alta conflittualità tra i genitori, si è chiesto ai servizi sociali l'ausilio per accompagnare il minore presso il tribunale.

Rinnovo dell'ascolto delle parti e del minore da parte del G.I.

In alcuni casi si è ritenuto necessario disporre il rinnovo dell'ascolto. In merito non vi sono preclusioni alla rinnovazione dell'ascolto delle parti e dei minori.

Art. 23 lett. b, del Reg. CE n. 2201/03 (non riconoscimento sentenza straniera)

Nessun caso registrato

Ascolto del minore all'interno del processo – utilizzabilità dell'ascolto -

Nulla si registra in merito

Ascolto delle parti nel corso dell'udienza Presidenziale

Congiunto se le parti lo consentono, altrimenti prima il ricorrente col suo legale e poi il resistente col suo legale.